

IMPOSTE DIRETTEdi **CINZIA DE STEFANIS****730 precompilato: i controlli del Fisco su invio con e senza modifiche**

A partire dal 30.04.2025, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione la dichiarazione dei redditi precompilata nell'area dedicata del proprio sito web.

Nell'area web dedicata del sito dell'Agenzia delle Entrate, è resa disponibile al contribuente una modalità di presentazione semplificata e guidata della dichiarazione 730 precompilata. I dati così confermati, modificati o integrati sono riportati in maniera automatica nei campi corrispondenti del modello 730.

Vantaggi sui controlli - Se il 730 precompilato viene presentato direttamente **tramite il sito web dell'Agenzia delle Entrate** oppure al sostituto d'imposta:

- **senza effettuare modifiche**, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all'Agenzia delle Entrate;
- **con modifiche** che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri, comunicati all'Agenzia delle entrate. Mentre sugli oneri comunicati che risultano modificati, rispetto alla dichiarazione precompilata, saranno effettuati i controlli documentali relativamente ai soli documenti che hanno determinato la modifica. Le agevolazioni sui controlli, nel caso di presentazione diretta del 730, si applicano anche se il contribuente si avvale della modalità di compilazione semplificata, disponibile nell'area web dedicata.

Se il 730 precompilato viene presentato **mediante Caf o professionista**:

- senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi;
- con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del Caf o del professionista, anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all'Agenzia delle Entrate, ad eccezione dei dati delle spese sanitarie, per le quali il controllo formale è effettuato relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.

I controlli documentali possono riguardare, invece, i dati comunicati dai sostituti d'imposta mediante la Certificazione Unica.

L'Agenzia delle Entrate potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni.

Documenti da conservare - Per presentare la dichiarazione dei redditi tramite un Caf o un professionista abilitato, è fondamentale tenere a portata di mano diversi documenti. Oltre ai dati personali, è necessario conservare una serie di attestazioni e prove relative ai redditi e alle spese sostenute.

I documenti chiave includono: la CU (Certificazione Unica) e altre certificazioni che documentano le ritenute subite; gli scontrini, le ricevute, le fatture e le quietanze che comprovano le spese sostenute. È importante notare che non è necessario esibire i documenti relativi a spese deducibili già riconosciute dal sostituto d'imposta, né la documentazione degli oneri detraibili già considerati dal sostituto d'imposta per il calcolo delle imposte e il conguaglio, a condizione che tali documenti siano già in possesso del sostituto d'imposta; gli attestati di versamento d'imposta eseguiti tramite il modello F24; la dichiarazione dei redditi nel caso in cui il contribuente abbia richiesto il riporto di determinati redditi nella dichiarazione successiva.

Per quanto riguarda **terreni e fabbricati**, sono necessari ulteriori documenti: le volture catastali aggiornate dei terreni e dei fabbricati posseduti (in proprietà, usufrutto o altro diritto reale), unitamente alle eventuali variazioni reddituali comunicate dal Catasto; gli atti notarili relativi ad acquisti, vendite o successioni di immobili avvenute nel 2024; i contratti di locazione per gli immobili affittati nel 2024.

Nel caso di **abitazioni locare con cedolare secca**, è necessario presentare: il contratto di affitto; l'eventuale Modello 69 o RLI; la comunicazione all'inquilino (se prevista).

Per le **locazioni brevi** (fino a 30 giorni), anche turistiche, gestite tramite agenzie o portali online, è necessario presentare i Modelli CU 2024 e/o CU 2025, qualora siano stati rilasciati dagli intermediari.